

## **TI\_GERICHTE 15.2014.1 vom 15. Oktober 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-10-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2014.1\\_d20131015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.1_d20131015)

FR: TI\_GERICHTE 15.2014.1 du 15 octobre 2013

IT: TI\_GERICHTE 15.2014.1 del 15 ottobre 2013

### **Regeste**

Esecuzione in via di fallimento. Termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione e termine per presentare la domanda di fallimento

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.01.2014 15.2014.1

Esecuzione in via di fallimento. Termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione e termine per presentare la domanda di fallimento

Incarto n. 15.2014.1 Lugano 31 gennaio 2014 CJ/ww/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, giudice delegato vicecancelliere: Cortese sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 3 gennaio 2014 di RI 1 rappr. dall' RA 1 contro l'operato dell'CO 1, o meglio contro la decisione 29 dicembre 2013 con cui rifiuta di continuare l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa dalla ricorrente nei confronti di PI 1 viste le osservazioni 28 gennaio 2014 dell'CO 1; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che a domanda di RI 1 l'CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ contro PI 1 per l'incasso di fr. 253'021.- oltre interessi e spese; che l'escussa, alla quale l'atto è stato notificato il 6 febbraio 2012, vi ha interposto opposizione; che solo il 25 gennaio 2013 l'escutente ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano istanza di rigetto dell'opposizione, accolta con sentenza del 15 ottobre 2013; che il 23 dicembre 2013 l'escutente ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione; che il 30 dicembre 2013 l'CO 1 ha comunicato all'escutente di non poter dare seguito alla sua domanda, in quanto l'esecuzione risultava perenta dal 31 ottobre 2013; che – sostiene la creditrice procedente con il ricorso in esame – il termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione in via di fallimento è di 15 mesi in virtù dell'art. 166 cpv. 2 LEF e nel caso specifico scadrà non prima del 24 febbraio 2014, donde la tempestività della domanda del 23 dicembre 2013; che giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l'azione di rigetto dell'opposizione e quello della sua definizione; che tale termine di perenzione vale anche nell'esecuzione in via di fallimento (cfr. art. 159 LEF; O ttomann , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., 2010, n. 6 ad art. 159; C ometta , Commentaire romand de la LP, 2005, n. 3 ad art. 159); che il termine di 15 mesi evocato dalla ricorrente concerne invece la (successiva) domanda di fallimento (cfr. art. 166 cpv. 1 LEF e titolo marginale) e non la (pregressa) domanda di proseguire l'esecuzione; che secondo lo stesso calcolo della ricorrente, togliendo i tre mesi di differenza tra i termini degli art. 166 cpv. 2 e 88 cpv. 2 LEF, si ha che il termine per proseguire l'esecuzione in questione è già scaduto il 24 novembre 2013; che, anzi, verrebbe

